

TI_GERICHTE 35.2019.78 vom 2. Dezember 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-12-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2019.78

FR: TI_GERICHTE 35.2019.78 du 2 décembre 2019

IT: TI_GERICHTE 35.2019.78 del 2 dicembre 2019

Erwägungen

E. 21

avril 2015 consid. 5.2.1; 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 5.2.1; 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1 et les références).■

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

2.5. Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente, nato il 5 luglio 1976, coniugato e padre di tre figlie (_____, nata nel 2000; _____, nata nel 2001 e _____, nata nel 2004, tutte studentesse) senza attività lucrativa, dispone, quali entrate, dell'indennità giornaliera CO 1 (pari ad un importo mensile di fr. 1'461.65), della rendita AI (fr. 933 mensili), della rendita LPP (fr. 530 mensili), di una prestazione complementare supplementare al pagamento del premio assicurazione malattia (fr. 956 mensili) e dello stipendio della moglie (fr. 2'390 mensili) (cfr. doc. A5), per un totale di fr. 6'270.65

L'assicurato non ha dichiarato di possedere della sostanza.

Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all'assicurato deve essere applicato l'importo base mensile per coniugi di fr. 1'700.--, cui aggiungere fr. 600 per ogni figlia convivente agli studi (ritenuto che ai sensi del diritto esecutivo per i figli maggiorenni agli studi sono riconosciute le spese (di mantenimento e di istruzione) fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure fino al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale), cfr. ad es. 15.2018.44 del 18 settembre 2018), stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in vigore dal 1° settembre 2009).

Bisogna, poi, computare il canone di locazione di fr. 1'373.-- al mese e il premio afferente all'assicurazione contro le malattie (pari a fr. 281.80 mensili per l'intera famiglia, una volta dedotta la riduzione dei premi).

Si ottiene, quindi, un onere globale di fr. 5■184.80.

Inoltre va tenuto conto del fatto che all■importo di base determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 525.--/875.-- conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, ciò che porta al sostanziale raggiungimento dell■importo delle entrate, senza tener conto delle spese necessarie all■istruzione delle figlie (non quantificate, ma che comunque vanno prese a carico ai sensi del diritto esecutivo) e alle spese di trasporto della moglie.

Per tali ragioni, tutto ben considerato, l■indigenza va ammessa.

L■assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l■intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGa; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.